

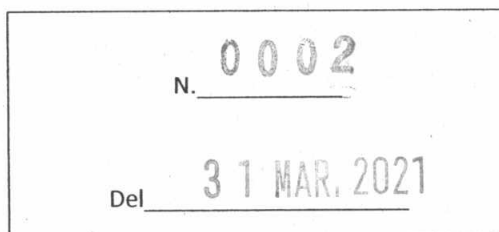
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

nella qualità di

COMMISSARIO LIQUIDATORE EX USL BA/9



OGGETTO: Lavori di ristrutturazione delle reti idriche e fognanti del P.O. Multinazionale Consorziale Policlinico di Bari – Cont. n. 462-18-FR-CP – Tribunale di Bari - Costruzioni Generali S.r.l./ASL Bari

Nomina Consulente Tecnico di Parte

Il Direttore Generale ASL BA
nella qualità di
Commissario Liquidatore ex USL BA/9

Vista la deliberazione n. 1492/DG del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

Premesso che:

- in data 9.01.1985, a seguito di licitazione privata indetta dalla ex USL BA/9, vennero affidati in appalto i "Lavori di ristrutturazione delle reti idriche e fognarie del Presidio Ospedaliero Multifunzionale Consorziale Policlinico di Bari" all'Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.A. (oggi Costruzioni Generali S.r.l.);
- i predetti lavori furono sospesi ed integrati con diverse perizie suppletive e varianti, al punto tale da determinare una rimodulazione del progetto originale e proroghe del termine di conclusione dei lavori rispetto a quanto previsto contrattualmente;
- stando a quanto sostenuto dall'odierna Costruzioni Generali S.p.A., in ragione della sospensione dei lavori addebitabile a carenze della progettazione iniziale ed a ritardi di tipo amministrativo, la Società ha

ritenuto di apporre numerose riserve alle scritture contabili ai fini del riconoscimento del risarcimento dei danni subiti;

- l'ex Impresa Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.A., interrogato il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo al fine di vedersi riconosciute le predette riserve e ricevuto dallo stesso parere negativo, con atto di citazione dell'8.05.2003 (iscritto al n. 9799/2003 R.G.), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari l'Ospedale Consorziiale Policlinico, le Gestioni Liquidatorie ex USL BA/9 ed ex USL BA/11, la Regione Puglia e la ASL/BA4;
- Con sentenza n. 13/2016 il Tribunale adito decise il giudizio anzidetto accogliendo l'eccezione di tardività della riassunzione del processo contestata all'ex Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.A e dichiarò estinto il procedimento con compensazione delle spese legali.

Tanto premesso e considerato

- Con atto di citazione notificato in data 19.04.2018, iscritto a R.G. n. 6176/18, l'odierna Costruzioni Generali S.r.l. ha ritenuto di dover convenire in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari la ASL BA, in persona del Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria (ex Gestione Stralcio) della ex USL BA/9, insieme con la Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*;
- Nell'ambito dell'udienza tenutasi in data 14.01.2021, la Giudice Dott.ssa Francioso ha provveduto ad assegnare alla CTU Ing. Rana il quesito di cui all'ordinanza riservata; accettato l'incarico e prestato giuramento, la CTU ha provveduto dunque a fissare l'avvio delle operazioni peritali per il giorno 5.03.2021;
- Il Direttore A.G.T./R.U.P., con nota prot. n. 27745 del 26.02.2021, in atti presso l'A.G.T., ha chiesto all'Ing. Giuseppe R. Tomasicchio, professionista noto e di comprovata esperienza, nonché docente presso l'Università del Salento, con studio in Bari alla via De Rossi, n. 32, di assumere l'incarico di Consulente Tecnico di Parte, precisando che le competenze sarebbero state determinate secondo quanto previsto dal Decreto 30 maggio 2002 e ss.mm.ii.;
- Il professionista, in data 1.03.2021, con nota assunta a prot. n. 28633/2021, ha comunicato l'accettazione dell'incarico e, contestualmente, ha determinato l'importo delle competenze professionali, stimato ai sensi dell'art. 2 del D.M. 30 maggio 2002, n. 182 ss.mm.ii. e dell'art. 52 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 ss.mm.ii., in € 16.400,00 applicando una riduzione del 20%, per un importo complessivo pari ad € 19.024,00, valutato congruo dal RUP.

Considerato che

- la c.d. "consulenza tecnica" in processo, è ricondotta dalla Cassazione (Sezione I, sent. 17953 dell'08/09/2005) tra le spese processuali e che la Corte dei Conti già nel 2009 riconduceva l'incarico del c.d. "consulente tecnico di parte" alla categoria 21 dei "servizi legali", All.B dell'ormai abrogato D.Lgs. n. 163/2006;
- il D.Lgs. n. 50/2016, attuale "Codice degli appalti", in tema di affidamento dei servizi legali, li esclude dall'applicazione del codice ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d), ma li reputa non estranei ad esso, per quanto riguarda l'osservanza dei principi di cui all'art. 4;
- Ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. n. 50/2016, «l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica»;
- l'esiguità della somma da corrispondersi a titolo di onorario consente di affidare direttamente l'incarico di Consulente Tecnico di Parte, nell'ambito del contenzioso in oggetto, al Prof. Ing. Giuseppe R. Tomasicchio.

Ritenuto necessario affidare l'incarico di Consulente Tecnico di Parte al Prof. Ing. Giuseppe R. Tomasicchio, professionista noto, esperto e di comprovata esperienza;

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le:

Dott.ssa Giuseppina Buia

Il Responsabile U.O.S. C.R.A.:

Ing. Nicola Iacobellis

Il Direttore dell'AGT/RUP:

Ing. Nicola Sansolini

- Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DELIBERA

Per le motivazioni riportate nella premessa e narrativa:

- **Nominare** il Prof. Ing. Giuseppe R. Tomasicchio, professionista esperto in materia di contenzioso e di comprovata esperienza, docente presso l'Università del Salento, con studio in Bari, alla Via De Rossi, n. 32, quale Consulente Tecnico di Parte della Gestione Liquidatoria della ex USL BA/9, che, nella predetta qualità, presenzierà alle operazioni peritali nell'ambito del contenzioso in essere tra Costruzioni Generali S.r.l. e la ASL Bari, in riferimento ai lavori di ristrutturazione delle reti idriche e fognanti del P.O. Multinazionale Consorziale Policlinico di Bari;
- **Precisare** che l'importo delle competenze spettanti al C.T.P., stimato secondo quanto previsto dal Decreto 30 maggio 2002 e ss.mm.ii. e dal DPR 30 maggio 2002, n. 115 e ss.mm.ii., e determinato a seguito della applicazione della riduzione del 20% in € 16.400,00, per un importo complessivo di € 19.024,00, sarà corrisposto ad ultimazione delle suddette operazioni peritali;
- **Imputare** la spesa di € 19.024,00, compresi oneri fiscali, sul conto 712.100.00105 del Bilancio Economico Finanziario 2021;
- **Notificare**, per gli adempimenti consequenziali, a cura del R.U.P., il presente provvedimento al Prof. Ing. Giuseppe R. Tomasicchio ed alla Struttura Burocratica Legale della ASL Bari.

Parere del Direttore Amministrativo

Gianluca Capochiani

Parere del Direttore Sanitario

Silvana Fornelli

Il Segretario

Il Direttore Generale ASL BA

nella qualità di

COMMISSARIO LIQUIDATORE EX USL BA/9

Antonio Sanguedolce

Area Gestione Risorse Finanziarie

Esercizio 2020

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. _____ per €. _____

Conto economico n. _____ per €. _____

Conto economico n. _____ per €. _____

.....
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

Il Dirigente dell'Area

SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione n. 0002

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web di questa ASL BA

In data 31 MAR, 2021

Bari: 31 MAR, 2021

L'addetto all'Albo Pretorio on line

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. del
..... è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di
competenza.